



Trasferimento di dati personali nei Paesi terzi. La Corte di Giustizia dichiara valide le clausole contrattuali tipo ed invalido il regime dello scudo UE-US

📅 27/07/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY, SOCIETÀ

Roberto A. Jacchia
Esmeralda Dedej

In data 16 luglio 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa *C-311/18, Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems*, sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, degli articoli 25 e 26, nonché dell'articolo 28, paragrafo 3, della Direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE e degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")², in relazione all'interpretazione e validità della Decisione 2010/87 della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento

¹ GUUE L 281 del 23.11.1995.

² GUUE C 364 del 18.12.2000.



stabiliti in Paesi terzi³ (“Decisione CPT”), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297⁴, ed all’interpretazione e validità della Decisione di esecuzione 2016/1250 della Commissione sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (“Decisione scudo per la privacy”)⁵. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra il *Data Protection Commissioner* (Commissario per la protezione dei dati irlandese - “Commissario”) e *Facebook Ireland Ltd* ed il Sig. *Maximillian Schrems* in merito ad una denuncia presentata da quest’ultimo riguardo al trasferimento di suoi dati personali da parte di *Facebook Ireland* a *Facebook Inc.* negli Stati Uniti, dove sono oggetto di trattamento.

Il Sig. Schrems, cittadino austriaco iscritto alla rete sociale Facebook dal 2008, aveva presentato all’autorità irlandese di controllo una denuncia diretta a far vietare il trasferimento dei suoi dati personali da Facebook Irlanda verso server appartenenti a Facebook negli Stati Uniti, sostenendo che il diritto e le prassi degli Stati Uniti non assicuravano una protezione sufficiente contro l’accesso, da parte delle pubbliche autorità, ai dati ivi trasferiti. La denuncia era stata respinta sulla base della

Decisione 2000/529 della Commissione, in cui quest’ultima aveva accertato che gli Stati Uniti garantivano un livello adeguato di protezione. La *High Court* (Alta Corte, Irlanda), adita dal Sig. Schrems che si era opposto alla decisione dell’autorità irlandese, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia una prima domanda di pronuncia pregiudiziale⁶, la quale, con sentenza pronunciata il 6 ottobre 2015 (“Schrems I”)⁷, aveva dichiarato invalida la decisione della Commissione. A seguito di tale sentenza, l’autorità di controllo irlandese aveva invitato il Sig. Schrems a riformulare la denuncia ed aveva avviato un procedimento dinanzi all’Alta Corte (“giudice del rinvio”) affinché quest’ultima presentasse alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito alla validità della Decisione CPT. Il giudice del rinvio, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia undici quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati (“RGDP”)⁸, in combinato disposto con

³ Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GUUE L 39 del 12.2.2010.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016, GUUE L 344 del 17.12.2016.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la Privacy, GUUE L 207 del 1.8.2016.

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁷ CGUE 06.10.2015, Causa C-362/14, *Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner*.

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GUUE L 119 del 4.5.2016.

L’articolo 2 del RGDP, intitolato “Ambito di applicazione materiale”, dispone: “... 1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;

b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;

c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

l'articolo 4, paragrafo 2, TUE⁹, debbano essere interpretati nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento un trasferimento di dati personali effettuato da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un altro operatore economico stabilito in un Paese terzo, qualora, durante o in seguito a tale trasferimento, tali dati possano essere trattati dalle autorità di tale Paese a fini di sicurezza pubblica, di difesa e di sicurezza dello Stato.

Nel rispondere, la Corte ha anzitutto rilevato che l'articolo 4, paragrafo 2, TUE non è pertinente, poiché riguarda esclusivamente i rapporti tra Stati membri. Per quanto riguarda l'esclusione delle operazioni di trasferimento di dati personali dall'ambito di applicazione del RGDP, la Corte ha dichiarato che le eccezioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, debbono essere interpretate

restrittivamente¹⁰, e che l'operazione di trasferimento di dati effettuata da Facebook Ireland alla volta di Facebook Inc, ossia tra due persone giuridiche che perseguivano fini commerciali, non rientrava in una di tali eccezioni¹¹. Inoltre, il trasferimento di dati personali tra due operatori economici non poteva essere escluso dall'ambito di applicazione del RGDP giacché i dati in questione potevano essere trattati, durante o in seguito a tale trasferimento, dalle autorità del Paese terzo interessato a fini di pubblica sicurezza, di difesa e di sicurezza dello Stato, fatto peraltro messo in evidenza dalla stessa formulazione dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a) del RGDP¹².

Con i quesiti secondo, terzo e sesto, il giudice del rinvio interrogava la Corte sul livello di protezione richiesto dall'articolo 46, paragrafo 1, e dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGDP¹³

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse...

⁹ L'articolo 4 TUE, al paragrafo 2 dispone: "... L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro..."

¹⁰ CGUE 10.07.2018, Causa C-25/17, *Jehovan todistajat*, punto 37.

¹¹ Si vedano i punti 84 e 85 della sentenza.

¹² L'articolo 45 del RGDP, al paragrafo 2 dispone: "... Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali..."

¹³ L'articolo 46 del RGDP, al paragrafo 1 e 2, lettera c) dispone: "... 1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito

nell'ambito di un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo, chiedendo, in particolare, di precisare gli elementi da prendere in considerazione al fine di determinare se il livello di protezione fosse garantito nel contesto di un tale trasferimento.

Secondo la Corte, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un Paese terzo solo se ha previsto garanzie adeguate ed a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, che possono essere assicurate mediante clausole tipo approvate dalla

Commissione. Il livello di protezione adeguato è essenzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione¹⁴, letto alla luce dei diritti fondamentali garantiti della Carta¹⁵, in quanto l'obiettivo perseguito è quello della continuità del livello elevato di protezione previsto dal regolamento stesso¹⁶. La Corte ritiene inoltre che gli elementi da prendere in considerazione al fine di determinare se il livello di protezione sia garantito nel contesto di una operazione di trasferimento, siano tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel Paese terzo

garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:

(...)

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2...".

¹⁴ Il considerando (104) del RGDP dispone: "... In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, segnatamente quando i dati personali sono trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale...".

¹⁵ Il considerando (10) del RGDP dispone: "... Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione...".

CGUE 20.03.2018, Causa C-524/15, *Menci*, punto 24.

¹⁶ Il considerando (6) del RGDP dispone: "... La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali...".

CGUE 06.10.2015, Causa C-362/14, *Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner*, punto 73.

quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale Paese ai dati personali trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest'ultimo, che in quest'ultimo caso corrispondono a quelli enunciati, in modo non esaustivo, all'articolo 45, paragrafo 2 del RGDP.

Con l'ottavo quesito, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se l'articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del RGDP¹⁷ debba essere interpretato nel senso che l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione approvate dalla Commissione, allorché la suddetta autorità di controllo ritenga che tali clausole non sono o non possono essere rispettate in detto Paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell'Unione, in particolare dagli articoli 45 e 46 del RGDP nonché dalla Carta, non possa essere garantita, oppure nel senso che l'esercizio di tali

poteri è limitato ad ipotesi eccezionali in virtù del considerando (11) della Decisione CPT¹⁸.

Secondo la Corte, nonostante sia riconosciuto alla Commissione il potere di esecuzione per l'adozione di clausole tipo di protezione dei dati personali, ad essa non è conferita la competenza di limitare i poteri di cui dispongono le autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento¹⁹, come confermato anche dal considerando (5) della c.d. Decisione scudo per la privacy²⁰. Tuttavia, i poteri dell'autorità di controllo competente sono soggetti al pieno rispetto della decisione con la quale la Commissione constata il livello di protezione adeguato garantito dal Paese terzo, che è vincolante ai sensi dell'articolo 288, quarto comma TFUE²¹. Ciononostante, tale decisione non può impedire alle persone i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un Paese terzo di investire l'autorità nazionale di controllo competente di un reclamo relativo alla

¹⁷ L'articolo 58 del RGDP, al paragrafo 2 dispone: "... Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti: (...)

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; (...)

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale...".

¹⁸ Il considerando (11) della Decisione CTP dispone: "... Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito contrattuale garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori e sui subincaricati e di adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale rischi di pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a garantire protezione adeguata agli interessati...".

¹⁹ CGUE 06.10.2015, Causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner, punti 102 e 103.

²⁰ Il considerando (5) della Decisione scudo per la privacy dispone: "... Mutatis mutandis, una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE è vincolante per tutti gli organi degli Stati membri destinatari, incluse le loro autorità di controllo indipendenti, nella misura in cui ha l'effetto di riconoscere che i trasferimenti effettuati sulla base delle clausole contrattuali tipo in essa contenute offrono garanzie sufficienti come richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva. Questo non impedisce ad un'autorità di controllo nazionale di esercitare i propri poteri di controllo dei flussi di dati, compreso il potere di sospendere o vietare il trasferimento di dati personali, qualora stabilisca che esso avviene in violazione della normativa europea o nazionale sulla protezione dei dati, come, ad esempio, quando l'importatore dei dati non rispetta le clausole contrattuali tipo...".

²¹ L'articolo 288 TFUE, al quarto comma dispone: "... Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti...".

CGUE 06.10.2015, Causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner, punto 51.



protezione dei loro diritti e delle loro libertà con riguardo al trattamento di tali dati, né può annullare o ridurre i poteri espressamente riconosciuti alle autorità nazionali di controllo dalla Carta o dal RGDP, le quali possono proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali affinché questi procedano ad un rinvio pregiudiziale diretto all'esame della validità di una tale decisione²².

Con il settimo e l'undicesimo quesito, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se la Decisione CPT sia idonea a garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti verso Paesi terzi, considerati alla luce degli articoli 7²³, 8²⁴ e 47²⁵ della Carta, e considerato che le clausole tipo di protezione da essa previste non vincolano le autorità di tali Paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 46 RGDP, in mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un Paese terzo solo se ha fornito garanzie adeguate, e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Tali garanzie possono, ma non devono necessariamente, essere fornite mediante clausole tipo di protezione approvate dalla Commissione. La Decisione CTP prevede che le clausole tipo di protezione dei dati contenute nell'allegato della stessa costituiscono

garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e della libertà e dei diritti fondamentali delle persone ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGDP. Tali clausole non possono tuttavia vincolare le pubbliche autorità del Paese terzo, poiché esse non sono parti del contratto.

Secondo la Corte, la validità della Decisione CTP non è rimessa in discussione per il solo fatto che le clausole tipo di protezione dei dati, per il loro carattere contrattuale, non vincolano le autorità del Paese terzo verso il quale potrebbe essere effettuato un trasferimento di dati. Per contro, la sua validità dipende dalla questione se tale decisione contenga meccanismi efficaci che consentano di garantire il rispetto del livello di protezione richiesto dal diritto dell'Unione e che i trasferimenti di dati personali, fondati su tali clausole, siano sospesi o vietati in caso di violazione delle clausole stesse o di impossibilità di rispettarle. Poiché la Corte riconosce²⁶ che la Decisione CTP instaura meccanismi di questo tipo e sottolinea, in particolare, che stabilisce un obbligo per l'esportatore dei dati ed il destinatario del trasferimento di verificare preliminarmente che tale livello di protezione sia rispettato nel Paese terzo, ed impone inoltre al destinatario di informare l'esportatore dei dati della sua eventuale impossibilità di conformarsi alle clausole tipo di protezione, con

²² *Ibidem*, punto 53, 57 e 65.

²³ L'articolo 7 della Carta, intitolato "Protezione dei dati di carattere personale", dispone: "... Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni...".

²⁴ L'articolo 8 della Carta, intitolato "Rispetto della vita privata e della vita familiare", dispone: "... 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente...".

²⁵ L'articolo 47 della Carta, intitolato "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale", dispone: "... Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia...".

²⁶ Si vedano i punti 138-146 della sentenza.

l'onere, in tal caso, per quest'ultimo di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto concluso con il primo, essa ne ha confermato la validità.

Con il nono quesito, esaminato dalla Corte insieme ai quesiti quarto, quinto e decimo, il giudice del rinvio chiedeva se ed in che limiti l'autorità di controllo di uno Stato membro sia vincolata dalle constatazioni contenute nella Decisione scudo per la privacy secondo le quali gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato, se, tenuto conto delle sue constatazioni riguardo al diritto rilevante degli Stati Uniti, il trasferimento verso tale Paese terzo di dati personali in base alle clausole tipo di protezione dei dati contenute nell'allegato della Decisione CPT violi i diritti garantiti dagli articoli 7, 8 e 47 della Carta e se l'aver istituito il Mediatore menzionato nell'allegato III della Decisione scudo per la privacy sia compatibile con il suddetto articolo 47.

A tal proposito la Corte rileva che la Decisione scudo per la privacy, al pari della Decisione CPT, sancisce il primato delle esigenze attinenti alla sicurezza nazionale, all'interesse pubblico e al rispetto della normativa statunitense²⁷, rendendo così possibili ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono ivi trasferiti²⁸. Secondo la Corte, le limitazioni della protezione dei dati personali che risultano dalla normativa interna degli Stati Uniti in materia di accesso e di utilizzo da parte delle autorità dei dati trasferiti dall'Unione, e che sono state valutate dalla Commissione nella Decisione scudo per

la privacy²⁹, non sono strutturate in modo da rispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti nel diritto dell'Unione dal principio di proporzionalità, in quanto i programmi di sorveglianza fondati su tale normativa non si limitano a quanto strettamente necessario³⁰. La Corte rileva che, per alcuni programmi di sorveglianza, dalla regolamentazione statunitense non emerge in alcun modo l'esistenza di limiti ed all'esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne potenzialmente oggetto³¹.

La Corte ha inoltre ricordato che l'esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo destinato a garantire il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione è intrinseca all'esistenza di uno Stato di diritto³². Pertanto, una normativa che non prevede alcuna possibilità per il singolo di avvalersi di rimedi giurisdizionali al fine di accedere a dati personali che lo riguardano non rispetta il diritto fondamentale sancito all'articolo 47 della Carta. Sebbene la normativa statunitense preveda requisiti che devono essere rispettati dalle autorità statunitensi nell'attuare i programmi di sorveglianza, essa non conferisce tuttavia agli interessati diritti nei confronti di tali autorità azionabili in via giudiziaria³³. Infine, secondo la Corte, il meccanismo di mediazione previsto dalla Decisione scudo per la privacy non fornisce un reale mezzo di ricorso dinanzi ad un organo che offre garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dal diritto dell'Unione, sia sotto il profilo della garanzia di indipendenza del Mediatore, sia per quanto riguarda

²⁷ Il punto 1.5 del Allegato II della Decisione scudo per la privacy, intitolato "Principi del regime dello scudo per la privacy", alla lettera a) dispone: "... *L'adesione ai principi può essere limitata: a) se ed in quanto necessario per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione della giustizia...*".

²⁸ CGUE 06.10.2015, Causa C-362/14, *Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner*, punto 87.

²⁹ Il punto 136 della Decisione scudo per la privacy dispone: "... *Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che gli Stati Uniti d'America assicurino un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo dall'Unione alle organizzazioni statunitensi che si sono autocertificate come aderenti al regime...*".

³⁰ Parere 1/15 della Corte 26.07.2017, *Accordo PNR UE-Canada*, punti 140 e 141.

³¹ Si vedano i punti 178-184 della sentenza.

³² CGUE 06.10.2015, Causa C-362/14, *Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner*, punto 95.

³³ Si vedano i punti 190-197 della sentenza.

l'adozione di decisioni vincolanti nei confronti dei servizi di intelligence statunitensi³⁴. Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato invalida la Decisione scudo per la privacy.

In virtù di quanto precede, la Corte ha statuito che:

“L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento un trasferimento di dati personali effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un altro operatore economico stabilito in un paese terzo, nonostante il fatto che, durante o in seguito a tale trasferimento, i suddetti dati possano essere sottoposti a trattamento da parte delle autorità del paese terzo considerato a fini di sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza dello Stato.

L’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto deve, in particolare, prendere in considerazione tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento stabiliti nell’Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest’ultimo, in particolare quelli enunciati all’articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

L’articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, l’autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell’Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell’Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest’ultimo.

Dall’esame della decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità.

³⁴ CGUE 21.01.2020, Causa C-274/14, *Banco de Santander*, punti 60 e 63.

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della

protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, è invalida".



Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Esmeralda Dedej
ASSOCIATE

 e.dedej@dejalex.com
 +32 (0)26455670
 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com